

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PLANETARY HEALTH CHALLENGE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

Capo I

Costituzione - Sede - Durata

Articolo 1

-Costituzione-

1.1 E' costituita un'Associazione di Promozione Sociale denominata: "PLANETARY HEALTH CHALLENGE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" in forma abbreviata "PHC - APS" (nel seguito, la "Associazione").

1.2 L'utilizzo dell'acronimo APS è subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3 Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico dell' Associazione di Promozione Sociale disciplinata dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Articolo 2

- Sede-

2.1 L'Associazione ha sede legale a Torino.

2.2 Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma solo l' obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

2.3 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto all'Associazione stessa.

Articolo 3

-Durata-

3.1 La durata dell'Associazione è illimitata, salvo delibera di scioglimento da parte dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 4

-Scopo e oggetto-

4.1 L'Associazione è apartitica, aconfessionale e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui infra, in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

4.2 L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei

propri soci o delle persone aderenti agli enti soci, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/ 2017: difesa e valorizzazione della natura, del territorio e dell'ambiente, tramite azioni di sensibilizzazione della collettività e degli Enti Locali presenti sul territorio e all'estero con la promozione di iniziative ed eventi.

Più precisamente, l'Associazione, nell'esercizio delle attività di interesse generale di cui sopra, si prefigge, in particolare, lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle seguenti attività:

- * educazione, istruzione e formazione professionale,
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento dell'ambiente,
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio,
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale,
- organizzazione e gestione di attività culturali,
- beneficenza,
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza,
- promozione e tutela dei diritti umani,
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo:

4.3 L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento e il raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo.

A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo l'associazione potrà porre in essere attività quali:

- a) promuove azioni di difesa della natura, del territorio e dell'ambiente e della salute umana tramite attività di informazione, formazione e sensibilizzazione sociale;
- b) promuove e propone, in collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche, con le associazioni
- c) nazionali, locali, internazionali, con gli abitanti ed i turisti, iniziative volte ad accrescere il progresso, la conoscenza ed il rispetto dell'ambiente, attraverso la partecipazione popolare e l'impegno civile e sociale dei cittadini
- d) contribuisce alla difesa del patrimonio naturale, paesaggistico, artistico ed all'ordinato sviluppo
- e) urbanistico della zona fornendo agli Enti responsabili suggerimenti, consigli, petizioni e proposte;
- f) coopera con le autorità locali, con gli Organi centrali, regionali e provinciali, all'attuazione e soluzione delle iniziative sopra indicate;
- g) promuovere corsi su tematiche ambientaliste e di sostenibilità
- h) proporre ^{in natura} ~~serate~~ su tematiche ambientali e salutistiche;
- i) organizzare gite in luoghi di particolare interesse ambientale.
- j) promuovere l'agricoltura sociale

4.4 In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

4.5 A solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, nel rispetto delle norme di legge vigenti e, in ogni caso, anche in via secondaria è strumentale rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, può:

- stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per l'organizzazione e la realizzazione di corsi e per la gestione di strutture utilizzate a scopi culturali
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale, volte sempre al raggiungimento degli scopi sociali, tramite l'esecuzione di attività autorizzate, gadget pubblicitari, convenzioni sponsorizzate, etc.;
- * fornire, in coerenza con le proprie finalità, ogni altro servizio che possa favorire la crescita e migliorare l'efficacia della propria azione;
- aderire ad iniziative e a realtà associative che perseguono medesimi obiettivi e potrà compiere ogni altro atto finalizzato al raggiungimento delle proprie finalità.

4.6 L'Associazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/ o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 D.Lgs n. 117/2017.

Capo II

Soci - Quota Annuale

Articolo 5

- Requisiti dei Soci -

5.1 Sono Soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo o che hanno successivamente aderito alla stessa, presentando domanda, impegnandosi a rispettare gli scopi dell'Associazione, e che sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo. Possono essere soci di "PHC - APS" le associazioni, gli enti non lucrativi di diritto privato, singoli cittadini o altri soggetti collettivi operanti a livello locale o nazionale o internazionale che perseguono finalità analoghe e compatibili con quelle di "PHC - APS", fermo restando che il numero di Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro ammessi come Soci non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell'Associazione.

5.2 Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun Socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione. L'eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

5.3 L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Soci, di almeno sette persone fisiche oppure almeno tre Associazioni di Promozione Sociale. Se il numero di Soci diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

5.4 La qualità di Socio è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o, se persona giuridica, estinzione del Socio.

5.5 Ogni Socio ha diritto di:

- frequentare i locali sodali;
- accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall'Associazione;
- beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall'Associazione.

5.6 La domanda di adesione dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo che ne valuterà l'ammissione o il rigetto motivato dopo avere acquisito i pareri di cui agli articoli 10 e 11. Le

organizzazioni dovranno inoltre allegare alla domanda una copia dello statuto, o di altro documento che descriva l'attività svolta dal richiedente, indicando un proprio rappresentante nelle assemblee. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la domanda si intende accettata.

5.7 Il Consiglio Direttivo può respingere la domanda per gravi motivi, nel caso in cui sia presentata da soggetti che abbiano tenuto comportamenti contrari alle finalità. In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata. In ogni caso di respingimento della domanda, il soggetto che ha presentato domanda può presentare ricorso all'assemblea.

5.8 Il soggetto che ha presentato domanda assume la qualità di Socio con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.

5.9 L'esercizio dei diritti dei Soci e la partecipazione all'attività dell'Associazione sono subordinati a regolare versamento della quota annuale di contribuzione nei termini e secondo le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5.10 Tutti i Soci hanno il dovere di uniformarsi alle deliberazioni degli organi dell'associazione salvo il diritto, se assenti o dissenzienti, di impugnazione se contrarie allo statuto o estranee ai fini dell'Associazione.

Articolo 6

- Quota Associativa Annuale -

6.1 Ogni socio è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'associazione di una somma periodica annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

6.2 Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla quota annuale, nel quale, tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della quota e alla modalità del suo versamento;
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, a incremento del patrimonio dell'Associazione.

6.3 Il versamento della quota annuale è fatto a fondo perduto; non è quindi rivalutabile, né ripetibile e in nessun caso può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione, nemmeno in caso di scioglimento della medesima, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione.

6.4 L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alla quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. E' comunque facoltà dei Soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli obbligatori.

6.5 I versamenti all'Associazione non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 7

- Perdita della qualità di Socio -

7.1 Qualunque Socio può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Socio. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento di ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo al Socio

anteriamente al momento di efficacia del recesso. In particolare, il Socio che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione del recesso.

7.2 Il Consiglio Direttivo può deliberare, anche su proposta di un Socio, l'esclusione di un Socio nei seguenti casi:

- inadempienza protratta agli obblighi associativi;
- assunzione di comportamenti incompatibili con le finalità di "PHC - APS".

7.3 Il Consiglio Direttivo, in casi di particolare gravità, può deliberare la sospensione di un socio; tale sospensione ha decorrenza immediata e si converte in esclusione definitiva in caso di sua ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Socio o per gravi motivi.

7.4 Qualora il Socio per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

7.5 La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata al Socio escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione al Socio escluso, i diritti di partecipazione del Socio medesimo all'organizzazione e dall'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata al Socio escluso. La deliberazione dell'esclusione provoca la cessazione delle qualità di Socio a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata al Socio escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi all'Assemblea dei Soci. Qualora sia proposta l'impugnazione:

7.6 nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, il Socio è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione dell'Assemblea dei Soci; nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui il Socio si trovi.

7.7 Il Socio al quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale è stata deliberata l'esclusione, sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Socio a causa della deliberazione di esclusione.

Capo III

Patrimonio - Raccolta fondi - Esercizio Finanziario

Articolo 8

- Destinazione del patrimonio e assenza dello scopo di Lucro -

8.1 L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 117/2017.

8.2 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

8.3 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 9

- Patrimonio -

9.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) del fondo di dotazione dell'Associazione;
- b) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) dalle quote associative annuali versate dai Soci;
- e) dai contributi elargiti da persone fisiche, giuridiche, da enti, associazioni, organizzazioni internazionali e istituzioni pubbliche e private in genere finalizzati al sostegno degli scopi e dell'attività perseguita dall'Associazione;
- f) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- g) dai proventi di campagne di autofinanziamento, attività marginali di carattere commerciale e produttivo strutturalmente funzionali a quelle istituzionali.
- h) dai finanziamenti da chiunque ricevuti a vantaggio e sostegno
- i) dell'attività associativa;
- j) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 10

- Salvaguardia del patrimonio -

10.1 L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

10.2 Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione, provvedendo ad investire il denaro che perverrà all'Associazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

10.3 Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisce e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'Associazione.

10.4 Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo, e nel caso di sua inerzia l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 11

- Raccolta Fondi -

11.1 Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 117/2017, l'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, tale intendendosi il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

11.2 L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Articolo 12

- Patrimoni destinati ad uno specifico affare -

12.1 Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D.Lgs. 117/2017 e degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 13

- Volontariato e Risorse -

13.1 L'Associazione, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 17 e 18 D.Lgs 117/2017, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

13.2 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 D.Lgs 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 14

- Esercizio finanziario e scritture contabili -

14.1 L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

14.2 Alla fine di ogni esercizio finanziario il Tesoriere redige il bilancio consuntivo e quello preventivo e lo presenta al Consiglio Direttivo, che ne approva la proposta entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso e il bilancio preventivo relativo all'anno in corso sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

14.3 Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea potrà essere convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

14.4 I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 117/2017.

14.5 Al Consiglio Direttivo competono altresì gli adempimenti successivi all'approvazione del bilancio, prescritti dal D. Lgs. 117/2017.

14.6 Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo e ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, che dovrà essere approvato dall'Assemblea nei termini di cui sopra.

Capo IV

Organi dell'Associazione

Articolo 15

- Organi dell'Associazione -

15.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- * il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo, ove nominato;
- il Revisore dei Conti, ove nominato.

15.2 Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere prevista la nomina di cariche onorarie a riconoscimento di particolari benemeritenze.

15.3 Tutte le cariche sono gratuite, salva la possibilità di prevedere un compenso per i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, purché proporzionale all'attività svolta, alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni e pertanto nei limiti di cui all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

15.4 I componenti degli Organi dell'Associazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile e non devono aver riportato condanne penali in via definitiva, non devono avere procedimenti penali a proprio carico in corso o procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza. A maggior garanzia dei valori associativi di cui al presente statuto nei confronti dei terzi, tutte le cariche sociali sono incompatibili con la contemporanea copertura di incarichi di rappresentanza e responsabilità partitica (carica di Segretario o equipollente). Non sono ammessi a rivestire cariche sociali amministratori pubblici ed Enti che possono essere, anche solo potenzialmente, erogatori di contributi all'Associazione.

15.5 Salvo quanto sopra, l'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 16

-Assemblea -

16.1 L'Assemblea è costituita da tutti i Soci che siano in possesso dei requisiti di legge e in regola con il versamento delle quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo.

16.2 Qualunque sia il valore della quota associativa versata, essa darà comunque diritto ad un voto. Il Socio ha diritto al voto qualunque sia l'oggetto della deliberazione assembleare.

16.3 I Soci possono farsi rappresentare da altro Socio munito di delega scritta. Ciascun delegato non può rappresentare più di tre Soci con deleghe separate per ognuno di essi.

L'Assemblea è convocata anche fuori della sede dell'Associazione purché in Italia, oppure online tramite videoconferenza a cura del Presidente del Consiglio Direttivo almeno almeno due volte all'anno per la valutazione del programma svolto, per approvare il programma annuale di lavoro, per l'esame e la votazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea potrà essere convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea dovrà essere convocata anche tutte le volte che la legge lo richieda, il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei Soci ovvero da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o dall'Organo di Controllo, ove nominato.

La convocazione è fatta mediante avviso spedito a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo di cui infra o consegnato a mano a tutti gli aventi diritto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero nello stesso termine a mezzo posta elettronica purché sia assicurata la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'elenco delle materie da trattare, il giorno, il luogo e l'ora fissati per l'adunanza in prima convocazione ed, eventualmente, in seconda convocazione e non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

16.4 L'assemblea ordinaria:

- definisce le linee programmatiche dell'attività di "PHC - APS" e individuare le campagne tematiche;
- nomina e revoca il Presidente e gli altri componenti degli Organi Sociali;

- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove lo ritenga o sia previsto dalla legge;
- ratifica le nuove adesioni approvate dal Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo annuale e, ove predisposto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sul rimborso delle spese da liquidare agli organi dell'Associazione;
- approva e modifica il Regolamento organico;
- delibera sugli altri argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- delibera altresì sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo statuto alla sua competenza.

16.5 L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni statutarie;
- sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione e sullo scioglimento della stessa e, in tal ultimo caso, provvede alla conseguente nomina dei liquidatori determinandone poteri nonché delibera sulla devoluzione del patrimonio.

16.6 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata per rappresentanza organica o per delega la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti gli aventi diritto di voto. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

16.7 L'Assemblea Straordinaria delibera validamente in prima convocazione con la maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti, purché sia presente almeno la metà dei soci; in seconda convocazione con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti, qualunque sia il loro numero. Per la deliberazione di scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

16.8 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza, rinuncia o impedimento di entrambi l'Assemblea è presieduta da altra persona designata dall'Assemblea.

16.9 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in generale il diritto di intervento e di voto.

16.10 Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

16.11 Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Nei casi di legge e quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale verrà redatto dal Notaio da lui designato. Il verbale dovrà essere trascritto sul libro verbali assemblee e resterà a disposizione dei Soci unitamente agli eventuali documenti allegati.

16.12 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari; d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Articolo 17

-Consiglio Direttivo -

17.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione. E' composto dal Presidente e da un numero membri compreso tra due a sette, nominati dall'Assemblea che preliminarmente ne determina il numero.

17.2 I Consiglieri possono anche essere non soci, ma in ogni caso la maggioranza dei medesimi dovrà essere costituita tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici Soci. Si applica l'art. 2382 c.c..

17.3 I Consiglieri durano in carica per 3 esercizi e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I Consiglieri sono rieleggibili. Qualora nel corso del mandato per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più Consiglieri si farà luogo alla cooptazione. I Consiglieri così nominati resteranno in carica sino alla successiva Assemblea che delibera circa la loro conferma o sostituzione. Qualora nel corso del mandato venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri in carica l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto, dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea che procederà alla nomina di un nuovo Consiglio.

17.4 Il Consiglio Direttivo è convocato anche fuori della sede dell'Associazione purché in Italia oppure online tramite videoconferenza, a cura del Presidente, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo e comunque una volta ogni tre mesi.

17.5 La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o consegnata a mano a tutti gli aventi diritto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero nello stesso termine posta elettronica purché sia assicurata la prova dell'avvenuto ricevimento a ciascun Consigliere e nei casi di urgenza con telegramma, telefax o per posta elettronica da inviarsi almeno un giorno prima.

17.6 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza effettiva dei componenti il Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è comunque validamente riunito, anche se non ritualmente convocato, ove siano presenti tutti i suoi membri. In nessun caso è ammesso il conferimento di delega.

17.7 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

17.8 Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale da trascrivere su apposito libro che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

17.9 Le adunanze del Consiglio potranno svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi contigui o distanti audio/video collegati a condizione che siano rispettati i requisiti indicati all'art. 16.12 del presente Statuto.

17.10 Al Consiglio Direttivo è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare, il Consiglio Direttivo delibera:

- a. sull'ammissione di nuovi Soci

- b. determina l'ammontare annuo della quota associativa;
- c. redige il bilancio consuntivo, completo di tutta la documentazione richiesta dal D.Lgs 117 /2017, il bilancio preventivo annuale e, ove ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, il bilancio sociale;
- d. delibera sulla convocazione dell'Assemblea;
- e. attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- f. accetta le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti disposti a favore dell'Associazione, delibera sull'utilizzazione delle stesse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione;
- g. delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione;
- h. esercita un ruolo di garanzia e di composizione delle controversie che sorgano all'interno dell'associazione;
- i. nomina il Tesoriere;
- j. predispone la relazione annuale da presentare alla Assemblea sull'attività di "PHC - APS";
- k. organizza e coordina le attività votate dall'assemblea per raggiungere gli obiettivi statutari di PHC - APS;
- l. amministra il patrimonio dell'Associazione;
- m. delibera sull'accettazione di donazioni e lasciti testamentari;
- n. delibera sugli acquisti e sugli impegni di spesa;
- o. cura la tenuta dei libri sociali di cui all'art. 15 D.Lgs. 117/2017, salvo quanto previsto nel medesimo articolo;
- p. assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di legge vigenti.

17.11 Il Consiglio Direttivo potrà delegare, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, ivi compresi il Presidente e il Vice Presidente, o un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri.

17.12 Nei limiti della delega i Consiglieri avranno la rappresentanza dell'Associazione, con firma disgiunta o congiunta, secondo quanto stabilito all'atto della delega, di fronte ai terzi ed in giudizio e con la facoltà di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri degli stessi.

Articolo 18

Presidente -

18.1 Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni istanze giudiziarie e amministrative e resistere alle stesse, con potere di transigere e conciliare, per ogni grado di giurisdizione ed anche per i giudizi di revocazione e cassazione e nominare all'uopo avvocati e procuratori.

18.2 I compiti del Presidente sono:

- convocare e presiedere le adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- dare esecuzione alle delibere del Consiglio ed esercitare i poteri che il Consiglio Direttivo gli delega di volta in volta;
- sovrintendere e coordinare l'insieme degli organi e delle attività di "PHC - APS", promuovendo il rispetto dei valori dello Statuto e degli indirizzi forniti dall'Assemblea;
- nominare il Tesoriere, anche tra i non soci.

18.3 Nei casi di urgenza può assumere determinazioni nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole al Consiglio stesso, per la ratifica, nella prima adunanza successiva.

18.4 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 19

- Tesoriere -

19.1 Il Tesoriere attua, su conforme parere del Consiglio Direttivo, la gestione del patrimonio e delle attività economiche dell'associazione e predispone per il Consiglio Direttivo il bilancio preventivo e quello consuntivo da presentare annualmente all'Assemblea dei soci. In particolare il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità.

19.2 Il Tesoriere provvede, altresì, al deposito delle somme e dei valori dell'Associazione presso le banche indicate dal Consiglio Direttivo; cura la tenuta della contabilità dell'Associazione, conservando la documentazione relativa.

Articolo 20

- Organo di controllo e Revisione Legale -

20.1 Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione dell'Assemblea, quest'ultima nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I membri dell'Organo di Controllo durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

20.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

20.3 Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Articolo 21

- Responsabilità -

21.1 I componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, dei Soci e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Articolo 22

- Libri sociali -

22.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, l'Associazione tiene:

- il libro dei Soci;
- il Registro dei Volontari;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri organi sociali.

22.2 Il Libro dei Soci e il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Socio il quale può estrarne copia. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti libri e l'estrazione di copie da essi.

22.3 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copia. I Soci non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

22.4 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri di tale organo. I membri del Consiglio Direttivo e i Soci non hanno diritto di esaminare detto Libro.

22.5 Qualora si avvalga dell'opera di volontari, l'Associazione istituisce il Registro dei Volontari, il quale è tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copia.

Capo V

Scioglimento - Clausola Arbitrale - Rinvio

Articolo 23

- Scioglimento -

23.1 Qualora lo scopo dell'Associazione debba ritenersi esaurito divenuto impossibile o di scarsa utilità od il patrimonio sia divenuto insufficiente, l'Associazione si estinguerà secondo le disposizioni che seguono.

23.2 Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci e contestualmente nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri, rappresentanza e compensi e, in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, nonché i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo, nei limiti di cui al comma seguente.

23.3 In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, in particolare, in favore di enti del Terzo settore che svolgono un'analoga attività istituzionale secondo quanto deciso dall'Assemblea dei Soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 24

- Clausola arbitrale -

24.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Torino, su istanza della parte più diligente.

24.2 La sua determinazione sarà vincolante per le parti, intendendosi sin d'ora adottata la soluzione negoziale delle insorgenti controversie.

Articolo 25

- Rinvio -

25.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali del diritto e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Torino, li 06-01-2025

Don

Don Zeddi

~~Don Zeddi~~

Costantino Valleri

Presidente della

Associazione

Alma